IL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE

I) GENERALITA' - NOZIONE:

Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento nell'ambito della manovra anti-crisi 2009 e, piu' precisamente, dal cd. "Decreto Incentivi" D.L. 2009 numero 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009 n. 33. Esso è definito come lo strumento giuridico attraverso il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Nell'intento del legislatore, esso dovrebbe rappresentare una innovativa forma di aggregazione fra imprenditori, anche di piccole e medie dimensioni, anche dislocati in ambiti geografici diversi ed indipendentemente dalla loro struttura giuridica, in virtù della quale, unendo sforzi economici e risorse patrimoniali, i partecipanti potrebbero conseguire obiettivi di sviluppo e crescita imprenditoriale.
Il legislatore ha voluto offrire agli operatori economici uno strumento del tutto nuovo: per dare vita ad un progetto comune, con cui realizzare fini di promozione di crescita imprenditoriale sotto il profilo della capacità innovativa e della competitività sul mercato, gli imprenditori non dispongono più soltanto dei tradizionali strumenti del diritto societario o delle organizzazioni imprenditoriali dotate di personalità giuridica (quali i consorzi) o, ancora, dei patrimoni destinati; possono ora utilizzare uno strumento di natura “contrattuale” e quindi più “leggero”, con limitati costi amministrativi iniziali, ridotti impegni finanziari, e con un'ampia autonomia nel definire confini, contenuti, modi di funzionamento della collaborazione, senza dover necessariamente ricorrere alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico. (1)
La nuova figura è stata accolta con grande entusiasmo dagli operatori economici ed in particolare da Confindustria. Quest'ultima ha già istituito una apposita Agenzia confederale, denominata "Reteimpresa", che si propone di diffondere, soprattutto fra le piccole e medie imprese, l'utilizzo del contratto di rete come strumento per le aggregazioni fra imprese, con cui possano essere affrontati più efficacemente i processi di internazionalizzazione e di innovazione industriale.
Critica è invece la posizione, pressoché unanime, dei giuristi che si sono occupati della materia.(2)
Pur riconoscendo le indubbie potenzialità del nuovo strumento giuridico, gli autori evidenziano la lacunosità della disciplina normativa, che manca di inquadramento sistematico e difetta di principi e di regole generali e comunque non offre all'interprete alcuno strumento per orientarsi nel coordinamento con la disciplina del diritto dei consorzi, delle società a base capitalistica e delle società cooperative; ed auspicano comunque nuovi interventi legislativi che arricchiscano di contenuti uno schema ancora povero.
Nonostante ciò, il contratto di rete deve essere visto dai notai come una nuova, importante sfida professionale: in ”controtendenza” rispetto agli ultimi interventi normativi, il legislatore ha previsto che il contratto di rete venga redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di una opportunità che non può non essere colta.
A riprova di ciò, in data 15 ottobre 2009 il Consiglio centrale Piccola Industria di Confindustria ed il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto un apposito Protocollo d'intesa con il quale il nostro Consiglio Nazionale si è impegnato ad una campagna di sensibilizzazione dei notai e di promozione dell'utilizzo del nuovo strumento giuridico.

II) INQUADRAMENTO NORMATIVO – FINALITÀ:

Il contratto di rete è definito e disciplinato dall'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009 numero 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 [rubricata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"] (in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009).
Più precisamente:
i) nel comma 4-ter sono contenuti, la definizione, il contenuto contrattuale e la forma;
ii) nel comma 4-quater è contenuta la disciplina della relativa pubblicità;
iii) nel comma 4-quinquies si prevede l'estensione alle reti di imprese della disciplina in tema di

"distretti produttivi".
I commi 4-ter e 4-quater saranno oggetto di specifico esame nei paragrafi che seguono.
In ordine al comma 4-quinquies, è opportuno, da subito, evidenziare che esso rappresenta il vero obiettivo della nuova normativa: con il contratto di rete, infatti, il legislatore non ha voluto soltanto rendere disponibile all'autonomia privata una nuova modalità organizzativa, ma ha voluto estendere alle reti di imprese i benefici (fiscali, amministrativi, contabili e finanziari) (3) in materia di "Distretti Produttivi".
III) GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE:
Forma: Il contratto di rete è a forma vincolata, atteso che deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Oggetto e causa: E' un contratto a scopo comune, che ha ad oggetto l'esercizio in comune di una o più attività economiche e che deve avere lo scopo di "accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato".
Il contratto di rete è comunque suscettibile di impiego sia nell'ambito produttivo che in quello distributivo, ovvero può essere finalizzato al coordinamento tra produzione e distribuzione. Se le imprese che vi partecipano si trovano in fasi diverse della catena produttiva, si parla di "reti verticali", mentre se esse operano nella stessa fase di produzione o distribuzione, si parla di "reti orizzontali".(4)
Il legislatore ha fortemente connotato il profilo causale del contratto, che non può nascere con intenti di sola "protezione" né per fini meramente organizzativi (come invece, spesso, il consorzio), ma deve proporsi la specifica finalità di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico delle imprese che vi partecipano. Fra i peculiari contenuti del contratto di rete, l'articolo 4-ter prevede infatti "...b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato".
A fronte di un dato normativo fin troppo dettagliato, ci si chiede quale sia la portata del controllo cui il notaio è chiamato nella redazione di un contratto di rete.
Ad avviso della dottrina,(5) che evidenzia l'assenza di una espressa opzione normativa di legge speciale ed una estrema vaghezza della dicitura utilizzata dal legislatore, la soglia di giudizio da operare è quella di meritevolezza dell'interesse, così come desumibile dagli articoli 1322, 1325 numero 2 e 1343 del codice civile. In altre parole, il giudizio sulla causa del contratto di rete si dovrà quindi risolvere sul piano della verifica di un livello minimo di razionalità dell'affare. Solo un contratto di rete che prefiguri un programma di attività fin dal principio irrealizzabile potrà quindi ricadere in un giudizio di invalidità per radicale carenza del requisito della causa.
Struttura ed effetti: E' un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, associativo ed a struttura aperta, la partecipazione al quale, alla luce del chiaro dato normativo, è comunque (6) riservata ad imprenditori (al pari del consorzio).
Il contratto di rete non può quindi legare soggetti diversi, come ad esempio centri di ricerca od università, fondazioni ed enti non-profit.(7) E' un contratto a contenuto obbligatorio, in quanto non dà luogo alla nascita di un nuovo soggetto collettivo, quanto piuttosto ad una organizzazione non soggettivizzata, strumentale alla attuazione di un programma comune di rete.
A parere della dottrina, si tratta di una figura autonoma (8) di rapporto associativo, intermedia fra il semplice contratto "di collaborazione" e l'organizzazione societaria o consortile. Il legislatore individua quindi un nuovo modello organizzativo, complementare ed alternativo tanto al modello societario, che ad altri modelli di aggregazione "non personalizzati", già previsti e disciplinati dal nostro ordinamento ma diversi dal contratto in parola, in quanto o connotati da una forte valenza territoriale e geografica (quali i "Distretti produttivi") o in quanto legati all'esecuzione di una specifica iniziativa economica (quali le Associazioni Temporanee di Impresa, per le quali la normativa prevede una durata limitata al compimento dell'operazione in comune a cui è tesa).
Proprio per i particolari effetti che esso è chiamato a produrre, il contratto di rete è regolato da una disciplina "ibrida" (9): agli elementi "puramente" contrattuali, si aggiungono numerosi elementi propri delle organizzazioni complesse caratterizzate da struttura associativa. Il contratto di rete, deve infatti prevedere "l'esercizio in comune" di una attività economica, l'istituzione di un fondo

patrimoniale comune dotato di propria autonomia patrimoniale e deve dotarsi di un organo con poteri rappresentativi, secondo le norme sul mandato (articolo 1703 e seguenti del Codice Civile). Da ultimo, il contratto di rete è iscritto nel Registro delle Imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Per questo motivo, il contratto di rete viene definito dalla dottrina, non senza connotazioni critiche, anche come un contratto "trans-tipico"(10). Non si tratterebbe, in altre parole, di un tipo contrattuale vero e proprio, ma di una disciplina destinata ad essere integrata con quella di altri tipi, da cui il carattere ibrido delle previsioni tra contratto ed organizzazione.

IV) IL CONTENUTO DEL CONTRATTO:

Ai sensi del comma 4-ter, sono contenuti essenziali del contratto di rete:

1) l'identificazione dei contraenti con "a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale delle aderenti alla rete;".

Come già evidenziato, è requisito soggettivo necessario per la partecipazione ad un contratto di rete la qualifica di "imprenditore". Si prescinde invece da qualsiasi altra connotazione dimensionale, geografica, di struttura giuridica. Le attività economiche esercitate con la rete devono comunque rientrare "nei rispettivi oggetti sociali", e quindi non si può prescindere da una valutazione, quanto meno in astratto, della compatibilità fra le attività svolte dai partecipanti e il fine per cui il contratto di rete è stipulato.

2) "b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;"

Si sono già evidenziati la forte connotazione causale del contratto ed i limiti del giudizio di "meritevolezza" della causa del contratto di rete. A puro titolo esemplificativo, con il contratto di rete due o più imprese potrebbero ad esempio:

– "esercitare in comune" un'attività di ricerca, creando un nuovo laboratorio o condividendo un laboratorio già in uso presso una delle imprese aderenti, producendo brevetti (11) la cui commercializzazione possa essere affidata ad una società strumentale ovvero ad una fondazione d'impresa;

- "esercitare in comune" un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;

– coordinare un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di "know how" in ambiti di interesse comune, con condivisione delle tecniche di ricerca e monitoraggio dei titolari dell'innovazione;

– coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;

- collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l'intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione (12).

3) "c) l'individuazione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile."

Un elemento del tutto innovativo rispetto ad altri tipi di collaborazione "contrattuale" (quali, ad esempio, l'A.T.I., i contratti di sub-fornitura, il franchising), è senza dubbio la necessità di accompagnare la costituzione della rete con l'istituzione di una dotazione patrimoniale: il fondo comune o, ove le imprese partecipanti abbiano la forma della S.p.A. mediante i patrimoni destinati (articolo 2447-bis del Codice Civile)13. Il legislatore ha previsto la necessità di una componente patrimoniale nel contratto di rete, mutuando l'esperienza dei consorzi con attività esterna (ma richiamando soltanto una parte della loro disciplina, come vedremo in seguito), al duplice fine di consolidare da un lato, la serietà dell'impegno assunto mediante l'adesione al programma di rete e

dall'altro, allo scopo di dotare l'organizzazione, in corso di esecuzione del programma, di mezzi economici senza dover ricorrere alla sistematica contribuzione da parte degli aderenti. Vi è quindi inscindibilità fra contratto di rete ed elemento patrimoniale: esso non è in alcun modo sostituibile e sono posti dei vincoli al suo scioglimento.
Pertanto, con il contratto di rete, o si prevede l'obbligo per le imprese aderenti di costituire patrimoni destinati (regolati dall'articolo 2447 bis del Codice Civile), oppure viene istituito un fondo comune, caratterizzato da autonomia patrimoniale analoga a quella che caratterizza il fondo consortile dei consorzi con attività esterna. In particolare in questa seconda ipotesi (che presumibilmente sarà la più utilizzata nella prassi), si deve rilevare la profonda inadeguatezza della disciplina normativa.
Il legislatore infatti ha lasciato alla determinazione libera dei contraenti la valutazione dei conferimenti, la loro natura e misura, non ha richiesto alcun tipo di controllo né esterno né interno sulla effettiva consistenza del fondo, non ha posto limiti all'utilizzo delle risorse, non ha nemmeno imposto obblighi di rendicontazione (l'articolo 2615-bis C.C., in tema di obblighi contabili in capo ai consorzi con attività esterna, non è stato infatti richiamato): in altre parole non ha previsto alcuna salvaguardia a tutela dei terzi. E ciò è di estrema gravità, se si pensa che il fondo patrimoniale comune ha comunque una certa autonomia patrimoniale, quanto meno per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza (articolo 2615 I comma C.C.).
E' pertanto opportuno che il notaio, nel predisporre il contratto di rete, suggerisca l'introduzione di norme pattizie che impongano, per quanto possibile, la tenuta di scritture contabili, la redazione di un rendiconto alla fine di ogni esercizio e, se del caso, prevedano un controllo contabile ed amministrativo “esterno”. Un'altra lacuna normativa, che è compito del contratto di rete colmare, risiede nel fatto che le norme non disciplinano in alcun modo lo scioglimento del fondo e non è previsto alcun coordinamento nella gestione dei diversi patrimoni separati.
4) “d) La durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso.”;
5) “e) L'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento".
Molto lacunosa è la disciplina dell'organo comune, la cui regolamentazione è lasciata alla più ampia autonomia contrattuale. Ancorché il dato normativo sia confuso, la dottrina ritiene comunque che il rapporto fra i partecipanti alla rete e l'organo comune non possa essere assimilato ad una “rappresentanza organica”.(14)
Nel sistema manca, a tacer d'altro, un sistema pubblicitario che consenta di rendere noti, con gli effetti tipici voluti dal legislatore in tema di società, i soggetti titolari del potere di rappresentanza e che possa rendere opponibili ai terzi le eventuali limitazioni al loro potere. Se è pur vero che il contratto di rete è iscritto nel Registro delle Imprese ove hanno sede le imprese partecipanti, non si può attribuire a tale pubblicità un valore che non sia quello di mera “pubblicità notizia” (anche solo per la difficoltà pratica che un terzo potrebbe avere nel rintracciare una tale iscrizione, non avendo la rete una sede propria e potendogli essere sconosciute le sedi delle imprese partecipanti).
Pertanto, il rapporto fra organo comune e partecipanti alla rete deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile (ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 1704 e quindi del Capo VI del Titolo II del quarto libro del Codice Civile, per quanto concerne le norme sulla rappresentanza). Pertanto, se anche, da un lato, la disciplina del contratto di rete istituzionalizza la titolarità dei poteri di rappresentanza in capo all'organo comune, è comunque opportuno che il notaio suggerisca, con l'inserimento di una apposita pattuizione nel contratto di rete, che per certe categorie di negozi e comunque per la stipula

di tutti gli atti che richiedano la forma pubblica o quella della scrittura privata autenticata, il titolare dell'organo comune si legittimi nei confronti dei terzi mediante procura.
V) CONCLUSIONI:
Anche in questa materia, ancora una volta, il notaio è chiamato, nell'esercizio della sua attività di adeguamento, a contemperare le legittime richieste organizzative e "di semplificazione" volute dalle parti, con quelle di trasparenza, di certezza dei traffici giuridici e di affidamento dei terzi che costituiscono le ragioni per le quali (si spera) il legislatore ha richiesto l'intervento notarile

N. di Repertorio N. di Raccolta
CONTRATTO DI RETE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ed il giorno del mese di .
In , nel mio studio in .
Avanti a me Dott. , Notaio in , iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,
sono presenti:
I SOGGETTI DEVONO ESSERE "IMPRENDITORI", da identificare con il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale
in seguito indicate come "IMPRESE".
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
premesso
-1-
- che l'IMPRESA ha per oggetto l'attività di ;
- che l'IMPRESA ha per oggetto l'attività di ;
-2-
- che, pertanto, le IMPRESE hanno come attività comune o affine (in caso di Reti Orizzontali);
OPPURE
- che, pertanto, le rispettive attività sono complementari nelle diverse fasi della catena produttiva (in caso di Reti Verticali);
-3-
- che, al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, le IMPRESE si prefiggono l'obiettivo di (OBIETTIVI STRATEGICI), da realizzare mediante (ATTIVITA' COMUNI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, CHE COSTITUIRANNO LA BASE DELLA RETE, DA CUI SI DESUMA IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' INNOVATIVA E DELLA COMPETITIVITA' SUL MERCATO);
-4-
- che, al fine di raggiungere l'obiettivo sopra indicato, le IMPRESE hanno intenzione di stipulare un CONTRATTO DI RETE di imprese, disciplinato dall'articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n. 99;
tutto ciò premesso
-I-
OGGETTO
Le IMPRESE, come retro rappresentate, convengono di stipulare un CONTRATTO DI RETE di imprese, per lo svolgimento delle attività di al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Nei rapporti con i terzi la RETE TRA IMPRESE dovrà essere presentata e identificata con il nome

ed il logo "RETE "
-II-
OBIETTIVI STRATEGICI
A) Enunciazione del programma di rete
Le IMPRESE convengono di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle IMPRESE medesime sul mercato nazionale ed internazionale mediante:
I) la certificazione di qualità del prodotto ed un'adeguata comunicazione della suddetta qualità;
II) la diffusione del marchio comune " ", anche a mezzo del sito ufficiale comune "www. . it", al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali e facilitare l'individuazione della RETE DI IMPRESE, come un unico interlocutore;
III) la condivisione sia delle informazioni commerciali su tutti i clienti del comparto in cui operano, sia della strategia commerciale da attuare con i clienti della RETE, individuando nuove opportunità di mercato, riducendo i costi e costituendo un gruppo di vendite, ove ciascuna IMPRESA operi secondo la sua specificità.
B) Obblighi e diritti delle IMPRESE
I) Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una delle IMPRESE ad un'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale, senza possibilità di essere utilizzate, per scopi diversi da quelli della RETE, fatta salva la diversa preventiva autorizzazione scritta dell'IMPRESA che le ha fornite.
Ciascuna delle IMPRESE avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.
II) Ciascuna IMPRESA è obbligata a non servirsi di marchio diverso da quello comune per la commercializzazione di prodotti della RETE, inserendo sulle confezioni dei prodotti commercializzati il marchio "RETE ".
Detto marchio compete alla RETE in esclusiva ed ogni IMPRESA ha diritto di avvalersi del marchio di RETE e dei servizi offerti dalla RETE.
C) Fondo patrimoniale comune
a) Per realizzare lo scopo comune, le IMPRESE dichiarano di istituire un fondo patrimoniale comune, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del Codice Civile.
oppure
nell'eventualità in cui il contraente sia una S.p.a.
Per realizzare lo scopo comune l'IMPRESA S.p.a. dichiara di costituire un patrimonio destinato allo specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis del Codice Civile.
b) OPPORTUNO MA NON OBBLIGATORIO: Per i conferimenti in natura è necessario presentare una perizia, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.
c) Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, che avverrà il 31 dicembre di ogni anno, l'ORGANO COMUNE incaricato di eseguire il CONTRATTO DI RETE redige la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio d'esercizio della società per azioni e lo invia alle IMPRESE presso le rispettive sedi legali.
d) Ciascuna impresa dovrà rimborsare annualmente tutte le spese per il funzionamento della Rete, come da richiesta dell'ORGANO COMUNE.
e) In caso di scioglimento della Rete, il patrimonio e le attività nette residue saranno ripartiti tra le imprese in proporzione agli apporti per quanto concerne i conferimenti in denaro, mentre i conferimenti in natura saranno restituiti all'IMPRESA conferente.
-III-
DURATA
Il presente contratto avrà durata fino al .
-IV-
ORGANO COMUNE
a) L'esecuzione del CONTRATTO DI RETE viene affidata ad un ORGANO COMUNE composto

dai legali rappresentanti delle IMPRESE.
I componenti dell'ORGANO COMUNE eleggono, al loro interno, il Presidente, che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.
L'ORGANO COMUNE si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due dei suoi componenti.
La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza con telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun componente.
Le sedute dell'ORGANO COMUNE sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto su apposito libro vidimato e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.
Le deliberazioni dell'ORGANO COMUNE sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Si eccettuano però le deliberazioni concernenti l'ammissione e l'esclusione di IMPRESE, per le quali deliberazioni occorrerà sempre il voto favorevole della totalità dei componenti presenti.
Le adunanze dell'ORGANO COMUNE si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
b) Le IMPRESE conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'ORGANO COMUNE, il quale:
I. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto delle IMPRESE, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del CONTRATTO DI RETE;
II. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, le IMPRESE, nei confronti di chiunque, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.
c) L'ORGANO COMUNE agisce inoltre in rappresentanza delle imprese aderenti al contratto in oggetto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonchè nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento.
-V-
MODALITA' DI ADESIONE DI ALTRE IMPRESE ED IPOTESI DI RECESSO E DI ESCLUSIONE
a) Potranno aderire al presente contratto le imprese operanti nei seguenti settori:
.
b) La domanda di adesione dovrà essere presentata all'ORGANO COMUNE che dovrà motivare l'eventuale diniego.
c) Le IMPRESE potranno recedere dal CONTRATTO DI RETE nei soli casi di scioglimento della rispettiva società, o di cessazione definitiva dell'attività relativa alla produzione di interesse della Rete.
La partecipazione alla RETE è trasferibile solo unitamente all'azienda od al suo ramo concretamente interessato alla attività che il presente contratto disciplina, rientrando il presente contratto nella disciplina dell'art. 2558 c.c.
d) Potrà essere esclusa dal CONTRATTO DI RETE, per decisione dell'ORGANO COMUNE, l'IMPRESA che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso la RETE, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.
e) E' inoltre esclusa di diritto l'IMPRESA che sia dichiarata fallita o che sia ammessa a procedure

concorsuali.
f) L'ORGANO COMUNE dovrà pubblicizzare presso il Registro delle Imprese le adesioni di altre IMPRESE, il loro recesso e la loro esclusione.
-VI-
MODIFICHE
Il presente contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto con il consenso di tutte le IMPRESE e dette modifiche dovranno essere pubblicizzate dall'ORGANO COMUNE presso il Registro delle Imprese.
-VII-
PUBBLICITA'
Le parti autorizzano l'iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese di
(L'ATTO DEVE ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOVE HANNO SEDE LE IMPRESE PARTECIPANTI).
Il presente atto viene sottoscritto alle ore
Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane ai comparenti che lo approvano.
Occupa fogli per intere facciate e la sin qui.

Commissione studi del Consiglio Notarile di Como e Lecco
(a cura di Camilla Pelizzatti)